

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 14/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 08/11/2010 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.112,44, oltre interessi dall'estinzione del prestito.

In sede di controdeduzioni, la resistente, dopo avere eccepito la non rimborsabilità delle commissioni per l'intermediario finanziario e delle commissioni per l'agente in attività finanziaria, precisa di avere già restituito al ricorrente – in parte all'atto dell'estinzione del prestito, in altra parte con successivi versamenti - la quota non maturata dei costi continuativi, calcolata secondo le previsioni dell'art. 4 del contratto di finanziamento.

Rileva infine che la frazione di premio assicurativo non goduto è stata rimborsata dalla competente compagnia assicuratrice, conformemente alle condizioni di polizza, e conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti in



occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle clausole contrattuali concernenti le voci di costo delle quali il ricorrente chiede il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni di istruttoria (lett. *b* del prospetto economico) hanno natura *up front*, essendo riferite solo ad attività preliminari alla concessione del prestito;
- le commissioni bancarie per l'attività di incasso rate e gestione post-erogazione (lett. *c*) sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che, difatti, ne prevede la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata (art. 3.2);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni per l'intermediario finanziario (lett. *f*) sono da considerare *recurring*, in quanto relative anche ad attività a carattere continuativo (controlli sulla rete distributiva e sull'attività degli agenti, gestione dei rapporti con l'istituto finanziatore);
- le commissioni per l'agente in attività finanziaria (lett. *g*) vanno invece ritenute *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'intermediario del credito intervenuto.

Riguardo agli oneri assicurativi, infine, si precisa che, in difetto di prova circa l'adozione di un diverso criterio convenzionale di rimborso, la quota di premio non goduto dev'essere calcolata secondo il metodo *pro rata temporis*, detraendo tuttavia l'importo di € 807,61, già restituito al ricorrente per circostanza incontestata fra le parti.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che parte istante abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front*, del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Considerati i rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 257,28 + € 201,15 riconosciuti in conteggio estintivo ed € 807,61 per premio assicurativo, non potendosi invece tenere conto, in mancanza di specifiche indicazioni sulla causale degli stessi, dei versamenti di € 319,19 ed € 240,00, effettuati rispettivamente con bonifici del 15/01/2015 e del 30/03/2016), al ricorrente compete dunque la complessiva somma di € 620,16 (= € 200,84 per commissioni di istruttoria + € 260,71 per commissione bancaria + € 255,60 per commissioni intermediario finanziario + € 214,81 per commissioni intermediario del credito + € 146,63 per quota residua premio assicurativo - € 458,43 per rimborsi in conteggio estintivo), al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il ricorso può essere pertanto accolto, nei limiti sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 620,16, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI